

REGOLAMENTO

Adottato in data 26 gennaio 2023

Premessa

Vista la Legge 508/99 finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto il DPR 132/03 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
Visto il DM MIUR 261/13 che decreta la costituzione della conferenza dei Presidenti delle consulte degli studenti delle accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche – isia e degli istituti superiori di studi musicali;
L'Assemblea della Conferenza Nazionale degli Studenti degli ISSM adotta in data 7 dicembre 2020 il presente Regolamento.

Art. 1

Disposizioni generali

1. La Conferenza Nazionale degli Studenti degli ISSM¹, abbreviata in CNSI e di seguito denominata Conferenza, è istituita come Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 aprile 2013 n. 261.
2. Come "organismo stabile di interlocuzione tra l'Amministrazione e le Istituzioni per l'approfondimento delle problematiche studentesche del settore, anche al fine di assicurare una uniformità di indirizzo nell'attuazione e nel monitoraggio delle iniziative sul diritto allo studio"², la Conferenza è organo consultivo e di rappresentanza delle studentesse e degli studenti degli ISSM presso l'autorità pubblica, in particolare presso il Ministro con delega all'AFAM³.

Art. 2

Finalità e condotta

1. La Conferenza, nel pieno rispetto delle competenze ministeriali e dell'autonomia dei singoli ISSM ha come obiettivi:
 - a. favorire il coordinamento e il raccordo fra le Consulte⁴ degli ISSM, affinché le istanze degli studenti possano essere raccolte, elaborate in linee comuni di indirizzo e rappresentate unitariamente nel confronto con soggetti istituzionali;
 - b. promuovere il dialogo con i soggetti istituzionali, di rappresentanza e portatori di interesse dell'AFAM, dell'educazione musicale e del mondo dei giovani in

¹ Istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi della Legge 508/99 art. 2 comma 2

² V. premessa del DM MIUR 261/13

³ Alta formazione e specializzazione artistica e musicale ai sensi della Legge 508/99 art. 2 comma 1

⁴ Consulte degli studenti ai sensi del DPR 132/03 art. 12

- genere;
- c. sensibilizzare il corpo studentesco degli ISSM verso le tematiche e le iniziative di interesse comune;
 - d. promuovere relazioni con le organizzazioni nazionali e internazionali;
 - e. sostenere l'effettiva applicazione dei diritti degli studenti.
2. La CNSI imposta la propria condotta secondo i criteri di trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti e dell'imparzialità.

Art. 3 Composizione

1. Compongono la Conferenza i Presidenti delle Consulte degli ISSM.
2. È ammessa la partecipazione per delega di un componente della propria Consulta per la quale il Presidente della Consulta delegante deve presentare apposito modulo.

Art. 4 Organi

1. La Conferenza è costituita dai seguenti organi:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. l'Organo di Garanzia.

Art. 5 Assemblea

1. L'Assemblea è formata dai componenti della Conferenza di cui all'art. 3.
2. È ammessa la partecipazione in presenza di altri studenti per ogni ISSM in qualità di uditori per i quali il proprio Presidente della Consulta deve presentare apposito modulo, validato dal Presidente della Conferenza.
3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente non meno di due volte l'anno. L'Assemblea deve altresì essere riunita quando lo richiedano almeno tre Consiglieri del Direttivo o almeno un terzo dei componenti della Conferenza.
4. Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, il luogo dell'incontro e la documentazione istruttoria, vengono inviate a mezzo posta elettronica ai componenti della Conferenza e agli uffici protocollo degli ISSM di appartenenza almeno venti giorni prima della data dell'incontro, fatto salvo l'art. 9 comma 4. È ammessa la convocazione in modalità telematica entro sette giorni antecedenti la data della riunione. La convocazione è trasmessa agli indirizzi istituzionali di posta elettronica delle Consulte degli studenti e delle Direzioni degli ISSM, nonché agli indirizzi di posta elettronica dei Presidenti di consulta in carica che ne facciano richiesta.
5. La sede delle riunioni è individuata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, in base alle disponibilità e alle necessità che si manifestano.
6. L'Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione se è presente

almeno la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Ciascun componente o suo delegato ha diritto ad un voto, espresso palesemente, fatta eccezione per i voti su persone che sono espressi segretamente. L'uditore non ha diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il verbale di ciascuna seduta è redatto in forma sintetica dal Segretario e controfirmato dal Presidente della Conferenza. In caso di indisponibilità del Segretario ne viene individuato uno tra i componenti dell'Assemblea all'inizio dei lavori.
9. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
10. I verbali sono inviati dal Segretario ai componenti della Conferenza entro trenta giorni per via telematica e pubblicati sul sito web della Conferenza nella sezione Amministrazione trasparente.
11. Il Presidente, coadiuvato dal Vice presidente, assicura ed è garante della disciplina della seduta dell'ordine e delle modalità di discussione.
12. Le assemblee possono essere aperte al pubblico anche tramite piattaforma online.
13. Alle votazioni con scrutinio segreto partecipano solo i partecipanti in presenza, alle votazioni a scrutinio palese è ammesso il voto dei partecipanti in remoto.
14. È fatto obbligo al Presidente di Consulta che non partecipi all'Assemblea personalmente o tramite delegato di inoltrare al Presidente, prima dell'inizio dell'assemblea, una comunicazione scritta contenente le ragioni che hanno impedito la sua partecipazione personale e per mezzo di delegato.

Art. 6

Presidente

1. Al Presidente spetta il compito di convocare le sedute dell'Assemblea, di stabilirne l'ordine del giorno concordato con il Consiglio Direttivo, di coordinare i lavori dell'Assemblea.
2. Il Presidente è eletto con le modalità di cui all'art. 9.
3. L'incarico di Presidente ha durata biennale ed è mantenuto fintanto che perdura lo status di studente di un ISSM. Nel caso in cui venga a mancare lo status di studente, il Presidente ha novanta giorni di tempo per riconfermare il proprio status di studente attraverso iscrizione ad un ulteriore corso di studi in un ISSM.
4. Si verifica cessazione anticipata della carica nel caso in cui venga meno il possesso dei requisiti previsti o il Presidente presenti dimissioni volontarie all'Assemblea o venga sfiduciato da mozione richiesta tramite lettera sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Conferenza o da tre Consiglieri del Direttivo e successivamente votata da almeno la metà più uno dei componenti della Conferenza. Al procedimento di sfiducia si applica il comma 11 dell'articolo 7 del presente regolamento in quanto

compatibile.

5. In caso di cessazione anticipata della carica il nuovo Presidente è eletto con le modalità di cui all'art. 9.
6. Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Direttivo un Vicepresidente che ne svolge le funzioni in caso di assenza.
7. Al termine del mandato, su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dell'Assemblea, può essere conferito al Presidente uscente il titolo di Presidente onorario. I Presidenti onorari partecipano di diritto come uditori alle sedute dell'Assemblea.
8. La carica di Presidente onorario dura fino a due anni dopo il venir meno dello status di studente di un ISSM. Il Presidente onorario può rinunciare in qualsiasi momento alla carica, anche con una comunicazione informale, che sarà verbalizzata nel primo Direttivo a disposizione.
9. Partecipa di diritto alle Assemblee il rappresentante degli studenti presso il CNAM.

Art. 7

Consiglio Direttivo

1. Per le funzioni di coordinamento, di informazione, di rappresentanza e di raccordo tra l'Assemblea e gli interlocutori istituzionali è costituito in seno alla Conferenza il Consiglio Direttivo. Il Consiglio è composto da cinque membri, di cui quattro componenti elettivi e il Presidente della Conferenza, che ne fa parte e lo presiede di diritto.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto con le modalità di cui all'art. 9.
3. L'incarico di Consigliere ha durata biennale ed è mantenuto fintanto che perdura lo status di studente di un ISSM. Nel caso in cui venga a mancare lo status di studente, il Consigliere ha novanta giorni di tempo per riconfermare il proprio status di studente attraverso iscrizione ad un ulteriore corso di studi in un ISSM. Il componente che sia assente senza previa giustificazione scritta inoltrata al Presidente per più di due riunioni consecutive decade. Al venire meno di tre membri del Direttivo, il Presidente decade, il Consiglio Direttivo è sciolto e si procede a norma dell'art. 9 per le elezioni di Presidente e Consiglio direttivo. Il Presidente decaduto e il Consiglio sciolto restano competenti fino al rinnovo delle cariche al compimento dei soli atti connotati da indifferibilità e urgenza e la cui omissione arrecherebbe pregiudizio alla Conferenza.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente od ogni volta che ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi componenti. La sede delle riunioni è individuata dal Presidente in base alle disponibilità e alle necessità che si manifestano.
5. Le sedute sono validamente costituite in presenza della metà più uno dei componenti l'Organo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Presidente. Il Presidente è tenuto ad inserire all'ordine del giorno le proposte dei componenti, qualora questi ne facciano richiesta.

7. Il verbale di ciascuna seduta è redatto in forma sintetica dal Segretario e controfirmato dal Presidente. In caso di indisponibilità del Segretario ne viene individuato uno tra i Consiglieri all'inizio dei lavori.
8. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
9. I verbali sono inviati dal Segretario ai componenti della Conferenza entro trenta giorni per via telematica e pubblicati sul sito web della Conferenza nella sezione Amministrazione trasparente.
10. In caso di anticipata cessazione della carica il Consigliere viene sostituito secondo l'ordine della graduatoria dei non eletti. In caso di esaurimento di detta graduatoria si procede con elezioni suppletive con le modalità di cui all'art. 9.
11. Un Consigliere può essere sfiduciato con mozione del Presidente o sottoscritta da tre Consiglieri solo per gravi motivazioni. In tal caso la sfiducia è successivamente votata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Conferenza. La mozione di sfiducia contiene a pena di nullità l'indicazione specifica dei comportamenti censurati e delle norme di diritto che si assumono violate ed è trasmessa ai componenti della Conferenza almeno sette giorni prima dell'Assemblea. Il Consigliere avverso cui è proposta la mozione ha facoltà di trasmettere o far trasmettere a tutti i componenti della Conferenza una memoria prima dell'inizio dell'assemblea, senza che ciò pregiudichi il suo diritto al contraddittorio e alla difesa in sede di discussione orale in Assemblea della mozione. In sede di Assemblea, la discussione della mozione è moderata dall'Organo di Garanzia, che assicura il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. L'Organo di Garanzia è altresì competente a rilevare l'eventuale nullità della mozione ed in tal caso essa non può essere discussa né votata.
12. Il Consiglio Direttivo individua nel suo seno un Segretario con l'incarico di:
 - a. realizzare e dare diffusione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. archiviare e numerare in ordine cronologico tutti i documenti della Conferenza;
 - c. aggiornare l'indirizzario telefonico e di posta elettronica dei componenti della Conferenza.
13. Il Consiglio Direttivo predispose e gestisce il sito web della Conferenza.
14. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a chi si sia distinto in attività benemerite di supporto alla Conferenza il titolo di componente onorario della Conferenza, previa approvazione dell'Assemblea. I componenti onorari partecipano di diritto come uditori alle sedute dell'Assemblea.
15. La carica di componente onorario dura fino a due anni dall'attribuzione. Il componente onorario può rinunciare in qualsiasi momento alla carica, anche con una comunicazione informale, che sarà verbalizzata nel primo direttivo a disposizione.

Art. 8
Organo di Garanzia



1. L'Organo di Garanzia dura in carica 2 anni ed è formato da tre componenti, eletti tra i componenti della Conferenza, di riconosciute competenze e indipendenza.
2. L'Organo di Garanzia viene eletto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9, non nella stessa assemblea delle elezioni di Presidente e Consiglio Direttivo.
3. L'Organo di Garanzia elegge al proprio interno un Presidente dell'Organo di Garanzia, avente la funzione di coordinamento dei lavori.
4. L'Organo di Garanzia esprime pareri relativi all'interpretazione del presente Regolamento, al fine di supportare la Conferenza nel regolare e regolamentare svolgimento delle proprie funzioni, pronunciandosi sull'aderenza formale al Regolamento di quanto deciso dagli altri organi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente), con spirito di imparzialità, legalità e democrazia.
5. Per i fini di cui al comma precedente, l'Organo di Garanzia può essere interpellato da tutti gli organi e da tutti i componenti della Conferenza.
6. L'Organo di Garanzia verifica l'adempimento dei doveri di trasparenza e pubblicità degli atti degli Organi della Conferenza. Nel caso dovesse riscontrare errori o mancanze riguardo a tali doveri, li segnala agli Organi stessi che provvederanno a risolverli entro 30 giorni.
7. L'Organo di Garanzia non può ammettere, tra i propri componenti, il Presidente della Conferenza e i Consiglieri del Direttivo.
8. L'Organo di Garanzia può avvalersi, a titolo esclusivamente consultivo, di pareri forniti dai Presidenti Onorari della Conferenza e/o Componenti Onorari della Conferenza e/o altre figure esterne alla Conferenza di riconosciute competenze in materia giuridica, legale, amministrativa.
9. I pronunciamenti dell'Organo di Garanzia devono avvenire entro 30 giorni da quando viene interpellato, e sono oggetto di pubblicazione sul sito web della Conferenza nella sezione Amministrazione trasparente.
10. L'incarico di componente dell'Organo di Garanzia ha durata biennale ed è mantenuto fintanto che perdura lo status di studente di un ISSM. Nel caso in cui venga a mancare lo status di studente, il componente ha novanta giorni di tempo per riconfermare il proprio status di studente attraverso iscrizione ad un ulteriore corso di studi in un ISSM.
11. In caso di decadenza di un componente dell'Organo di Garanzia, si procede a elezioni suppletive. Il candidato eletto tramite quest'ultima modalità rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Al venire meno di tutti i componenti, si procede a elezioni come da comma 2.

Art. 9

Elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Garanzia

1. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Organo di Garanzia sono eletti dall'Assemblea. Le elezioni sono indette dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. Sovrintende le operazioni di voto la Commissione elettorale
3. L'elettorato attivo è formato dai componenti della Conferenza ivi compresi i delegati. L'elettorato passivo è formato dai componenti della Conferenza esclusi i delegati.



4. Entro sessanta giorni prima della naturale scadenza del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo sono indette le elezioni per il rinnovo delle suddette cariche. L'Assemblea per le elezioni dovrà avere luogo entro trenta giorni prima della scadenza del mandato.
5. Le candidature nominative sono presentate alla Commissione elettorale utilizzando il modulo appositamente predisposto e la documentazione prevista almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni. Le candidature, validate dalla Commissione elettorale, verranno rese note entro cinque giorni prima delle elezioni.
6. Nella votazione per il Presidente è permesso esprimere una sola preferenza. Qualora nessun candidato raggiungesse dopo la prima votazione il cinquanta per cento più uno delle preferenze, si procederà al ballottaggio tra i due candidati con più voti. In caso di parità prevale il candidato con maggior numero di anni d'iscrizione. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano anagraficamente.
7. Nella votazione per il Consiglio Direttivo è permesso esprimere fino a tre preferenze. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano in termini di presenza in Conferenza (calcolata a decorrere dalla prima partecipazione all'Assemblea certificata da un verbale). In caso di ulteriore parità, il più giovane anagraficamente.
8. Nella votazione per l'Organo di Garanzia è permesso esprimere fino a tre preferenze. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano in termini di presenza in Conferenza (calcolata a decorrere dalla prima partecipazione all'Assemblea certificata da un verbale). In caso di ulteriore parità, il più anziano anagraficamente.

Art. 10 **Svolgimento delle elezioni**

1. La Commissione elettorale, che garantisce la validità delle operazioni di voto, è composta da tre membri della conferenza, ed è indicata per due terzi dal Consiglio Direttivo e per un terzo dall'Organo di Garanzia.
2. L'incarico è incompatibile con le cariche di Presidente, Consigliere del Direttivo e membro dell'Organo di Garanzia.
3. La Commissione elegge al suo interno un Presidente e si riunisce per verificare la validità delle candidature, preparare e vidimare le schede elettorali, esporre l'elenco dei candidati, allestire la postazione elettorale e svolgere lo scrutinio dei voti.
4. La Commissione redige dei verbali, che vengono consegnati all'Assemblea e pubblicati secondo le modalità previste da questo regolamento.
5. L'indizione delle elezioni, dovrà:
 - A. indicare le modalità per il deposito delle candidature;
 - B. indicare la composizione della Commissione elettorale;
 - C. stabilire il termine di presentazione delle candidature;

- D. stabilire il calendario per la pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo;
 - E. stabilire le date per lo svolgimento delle votazioni;
6. Il voto è libero, anonimo e segreto.
 7. A ciascun elettore viene consegnata da un componente del seggio un'unica scheda, firmata dal Presidente della commissione, recante prestampati, con uguale evidenza, tutti i nominativi dei candidati ammessi.
 8. Il voto verrà espresso tracciando una "X" sui nominativi prescelti e inserendo la scheda in un'apposita urna.
 9. L'elettore che riceve la scheda, per attestare l'espressione del voto, appone la firma in apposito elenco degli aventi diritto al voto.
 10. Qualsiasi voto espresso con modalità difformi da quelle contemplate nel presente regolamento, o che permetta di distinguere la scheda o di risalire al nome del votante, è da considerarsi nullo.
 11. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio elettorale e saranno svolte dalla Commissione elettorale.
 12. In caso di dubbi sull'attribuzione del voto o la validità della scheda la decisione spetta alla Commissione elettorale sentito l'Organo di Garanzia.
 13. Al termine della votazione si procederà al conteggio delle schede scrutinate, il cui numero totale dovrà essere uguale al numero dei votanti pena la nullità della votazione stessa.
 14. In caso le candidature pervenute siano pari al numero di posti vacanti, la Commissione elettorale può considerare di fatto eletti i candidati.
 15. Qualora se ne presenti la necessità, il voto può tenersi interamente tramite una piattaforma online certificata.

Art. 11

Gruppi di lavoro

1. Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, il Consiglio Direttivo può costituire in seno alla Conferenza gruppi di lavoro in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere.
2. Ogni gruppo di lavoro nomina nel proprio seno un coordinatore il quale stabilisce l'organizzazione e le procedure dei lavori.
3. Le sedute dei gruppi di lavoro sono convocate dal coordinatore. Al gruppo possono essere invitati a partecipare, qualora se ne ravvisi la necessità, esperti qualificati nel tema in discussione.
4. I gruppi di lavoro possono essere convocati dal Consiglio Direttivo durante il loro mandato. In particolare, al termine del lavoro il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato al Consiglio Direttivo.
5. I gruppi di lavoro si intendono sciolti dopo la presentazione della relazione finale o con



l'esaurirsi della funzione a cui è preposto.

Art. 12

Sito web e logo

1. La Conferenza è dotata di un sito web ove sono pubblicati i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, nonché ogni notizia ritenuta di interesse della Conferenza.
2. Ogni Consulta è tenuta a indicare al Segretario un indirizzo di posta elettronica istituzionale al quale saranno inviate tutte le comunicazioni.
3. L'utilizzo del logo ufficiale della Conferenza è autorizzato dal Presidente.

Art. 13

Copertura finanziaria

1. Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei gruppi di lavoro sono di norma coperte dalle Istituzioni di provenienza, previa delibera degli organi competenti adottata su richiesta delle rispettive Consulte completa di copia della convocazione.
2. Il costo di mantenimento del sito web è di norma a carico del Conservatorio di provenienza del Presidente della Conferenza, previa delibera degli organi competenti.

Art. 14

Modifiche al Regolamento

1. Le proposte di modifica al Regolamento, avanzate da almeno un terzo dei componenti della Conferenza o votate a maggioranza dal Consiglio Direttivo, sono adottate in sede di Assemblea.
2. In sede di discussione delle proposte di modifica, ciascun componente ha facoltà di proporre emendamenti alle proposte di modifica. In tal caso, sono posti in discussione prima i singoli emendamenti e successivamente la proposta di modifica risultante.
3. Al fine della modifica del Regolamento è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della Conferenza.
4. Il Regolamento è pubblicato sul sito web della Conferenza nella sezione Amministrazione trasparente.